

LEGGE DELEGA 25 luglio 1999 n. 205

PRINCIPI E CONDIZIONI PER LA
DISCIPLINA SANZIONATORIA

in materia di
**PRODUZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE
IGIENE**

in materia di
**TUTELA DELLA
DENOMINAZIONE DI
ORIGINE**

ALIMENTI E BEVANDE

Limite massimo di L. 200.000.000, che il Governo nella delega deve graduare a seconda della gravità della violazione

Prevedere, solo in caso di reiterazione specifica, sanzioni accessorie

↓
in ordine alla
gravità dei fatti

- Chiusura temporanea dello stabilimento o esercizio
- Sospensione della licenza fino a tre mesi
- Revoca della licenza

Escludere dalla depenalizzazione (L. 283/1962) le violazioni agli articoli 5 e 6 aper intero e all'art. 12, solo per quanto riguarda l'introduzione nella Repubblica di alimenti destinati al commercio

- modificando le sanzioni penali in modo da rendere alternative le pene dell'arresto e dell'ammenda senza trasformazione, in illeciti amministrativi le violazioni sanzionabili solo con l'ammenda, in deroga alla L. 689/1981
- prevedendo la chiusura dello stabilimento o la revoca della licenza anche per la reiterazione non specifica